

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Tribunale di Roma, sez. 6 civile, 27 gennaio 2022, n. 1439

Affinché la clausola risolutiva espressa possa comportare automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito dell'ivi previsto inadempimento è comunque sempre necessario, in base all'art. 1218 cod. civ., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento in capo al debitore almeno a titolo di colpa.

Cassazione, sez. 3 civile, 9 novembre 2021, n. 32655

La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per "gravi e reiterate violazioni" dell'altro contraente "a tutti gli obblighi" da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra.

Cassazione, sez. 2 civile, 17 settembre 2021, n. 25194

A differenza che per il rapporto di lavoro subordinato, la disciplina del contratto di agenzia non preclude alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.) con la conseguenza che, ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa (che peraltro si presume ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.) (Nel caso di specie, in cui il rapporto di agenzia si era risolto in virtù

dell'applicazione della pattuizione inserita nel contratto individuale (con previsione di relativa clausola risolutiva espressa), per mancato raggiungimento del volume di affari pattuito nell'anno di riferimento, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata avendo la corte d'appello, con valutazione di merito adeguatamente compiuta, ritenuto che, sulla base delle complessive emergenze probatorie, il ricorrente non avesse assolto al suo onere incombente sullo stesso ai sensi del citato art. 1218 cod. civ., ovvero di riscontrare che il suo mancato adempimento fosse dipeso da impossibilità sopravvenuta della sua prestazione).

Cassazione, sez. 2 civile, 3 settembre 2021, n. 23879

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di accertamento dell'illegittimità del recesso esercitato da un contratto avente ad oggetto l'organizzazione dei giri ciclistici a motivo dell'invalidità della clausola risolutiva espressa contenuta nel negozio in quanto clausola di stile, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva confermato, anche in sede di gravame, validità ed efficacia della clausola medesima, con conseguente legittimità del recesso esercitato "ad nutum", censurando l'operato della corte territoriale per aver ritenuto la predetta validità ed efficacia con riferimento all'obbligazione generale, assunta dal ricorrente, di sopportare tutti i costi e tutte le spese dell'organizzazione, dovendosi, al contrario, nella circostanza, ritenere necessaria la specifica e puntuale indicazione degli obblighi la cui violazione era stata posta a fondamento della risoluzione automatica del contratto).

Cassazione, sez. II civile, 11 agosto 2021, n. 22725

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più

obbligazioni specificamente determinate nel contratto o in altro atto o documento alle quali le parti abbiano fatto espresso riferimento, come la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire del mutuo a tasso agevolato o a quelle previste nella domanda di concessione.

Cassazione, Sez. I civile, 4 agosto 2021, n. 22246

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività.

Cassazione, sez. I civile, 21 aprile 2021, n. 10563

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto. La clausola medesima, convenuta a fronte dell'inadempimento di una obbligazione determinata, non deve poi essere approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. in quanto non qualificabile come vessatoria.

Cassazione, sez. 2 civile, 17 dicembre 2020, n. 28993

In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus".

Corte di Appello di Roma, Sez. 8 civile, 2 novembre 2020, n. 4987

In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento.

Cassazione, sez. 2 civile, 12 dicembre 2019, n. 32681

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.

Cassazione, sez. 6 civile, 12 novembre 2019, n. 29301

La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti.

Cassazione, sez. 3 civ., 8 novembre 2018, n. 28502

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, comma 2, cod. civ. neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla.

Cassazione, sez. 3 civ., 5 luglio 2018, n. 17603

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla.

Cassazione, sez. 3 civile, 15.03.2018, n. 6386

Il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento. (Nella specie, la S.C., decidendo

nel merito, ha rigettato la domanda di risoluzione di un contratto di locazione per violazione della clausola risolutiva espressa per inadempimento della prestazione secondaria, consistente nella stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, in forza della tolleranza protratta per oltre dieci anni).

Cassazione, sez. 1 civile, 20 marzo 2017, n. 7112

La clausola risolutiva espressa è preordinata ad operare di fronte ad un comportamento (di uno dei contraenti) costituente inadempimento in senso tecnico; il recesso convenzionale dal contratto è destinato ad operare in presenza di fatti o comportamento di una parte che, pur acquistando rilevanza giuridica rispetto all'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del rapporto, non costituiscono tuttavia inadempimento vero e proprio e non implicano, quindi, alcun giudizio di riprovazione morale o giuridica.

Cassazione, sez. 1 civile, 11 novembre 2016, n. 23065

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla.

Cassazione, sez. 3 civile, 27 settembre 2016, n. 18991

La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni.

Cassazione, sez. II civ., 2 ottobre 2014, n. 20854

In tema di contratti, la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio "ab origine", laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiara di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte.

Cassazione, sez. 2 civile, 2 ottobre 2014, n. 20854

In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento.

Cassazione, sez. 2 civile, 10 marzo 2011, n. 5734

Nel contratto a prestazioni corrispettive, il contraente non inadempiente può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto della clausola risolutiva espressa, come pure della risoluzione già dichiarata giudizialmente; al riguardo, costituisce rinuncia all'effetto risolutivo il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della facoltà di risolvere il contratto, manifesti in modo inequivoco l'interesse alla tardiva esecuzione dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso la sentenza della corte di merito che aveva ravvisato gli estremi dell'acquiescenza alla sentenza di primo grado nell'accettazione, da parte del contraente che aveva agito per la risoluzione, del pagamento del saldo del prezzo di una compravendita in conformità di quanto statuito dal primo giudice).

Cassazione, sez. 3 civile, 28 giugno 2010, n. 15365

La clausola risolutiva espressa, non risultando particolarmente onerosa, non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 1341 c.c. e non ha, di conseguenza, natura vessatoria.

Cassazione, sez. 3 civile, 17 dicembre 2009, n. 26508

In tema di risoluzione dei contratti, una volta che la parte interessata, in modo esplicito e inequivoco, non invochi, nella comunicazione inviata alla controparte, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa nel contratto vincolante e vigente tra le parti, la successiva dichiarazione di avvalersi di essa, espressa in relazione all'inadempimento del conduttore, non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell'atto introduttivo del giudizio per la risoluzione.

Cassazione, sez. 3 civile, 27 gennaio 2009, n. 1950

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.

Cassazione, sez. 1 civile, 1° agosto 2007, n. 16993

In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunciata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere.

Cassazione, sez. 3 civile, 26 settembre 2006, n. 20818

La clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e tale clausola non fa che rafforzare detta facoltà ed accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un'indagine "ad hoc" avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Ciò non esclude che un inadempimento della controparte successivo alla stipulazione del contratto e non collegato a quello sancito dalla clausola risolutiva espressa non possa portare il giudice a considerare paralizzata l'efficacia della clausola stessa.

Cassazione, sez. 3 civile, 3 agosto 2005, n. 16253

La clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., neanche sotto il profilo della limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso, a norma dell'art. 1453 cod. civ., per l'ipotesi d'inadempimento e la relativa clausola non fa che rafforzare tale facoltà a mezzo della anticipata valutazione dell'importanza di un determinato inadempimento.

Cassazione, sez. 3 civile, 15 luglio 2005, n. 15026

In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo (accettazione di un pagamento parziale o tardivo), non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento; la tolleranza può invece incidere sulla posizione soggettiva del debitore, escludendone la colpa, specialmente ove si accompagni ad una regolamentazione pattizia degli interessi prevista proprio per i ritardi nei pagamenti

(Fattispecie relativa a mancato pagamento di canoni di contratto di "leasing", nonostante solleciti di pagamento).

Cassazione, sez. 3 civile, 4 maggio 2005, n. 9275

In tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempita di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato.

Cassazione, sez. 2 civile, 11 luglio 2003, n. 10935

In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza e la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato, come in genere la risoluzione per inadempimento, non può dunque essere pronunciata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere. Differentemente, la risoluzione consensuale, o la sopravvenuta impossibilità della prestazione, che determinano automaticamente il venir meno del contratto, rappresentando fatti oggettivamente estintivi dei diritti nascenti da esso, possono essere accertati d'ufficio dal giudice.

Cassazione, sez. 3 civile, 26.07.2002, n. 11055

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente

l'accertamento della sola colpa, come previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.

Cassazione, sez. 2 civile, 3 luglio 2000, n. 8881

La clausola risolutiva espressa, alla quale va equiparata quella relativa al termine essenziale, non deve essere approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. in quanto non particolarmente onerosa.

Corte di Cassazione, Sez. 3 civile, 14 gennaio 2000, n. 369

La clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso, a norma dell'art. 1453 cod. civ. per l'ipotesi d'inadempimento e detta clausola non fa che rafforzare tale facoltà ed accelerare la risoluzione.

Cassazione, sez. 2 civile, 28 ottobre 2019, n. 27472

L'inadempimento dedotto nella clausola risolutiva deve essere un evento determinato. Non basta quindi un generico riferimento all'inosservanza del contratto, ma occorre che la clausola risolutiva specifichi l'inadempimento in relazione alla singola o alle singole obbligazioni contrattuali specificamente determinate. Ai fini della risoluzione occorre cioè che sussista l'inadempimento specificamente previsto nella clausola.

Cassazione, sez. 3 civile, 12 febbraio 2019, n. 3969

L'operatività della clausola risolutiva espressa è subordinata alla valutazione del comportamento del debitore secondo buona fede, dovendo preservare l'uno gli interessi dell'altro: il principio di buona fede, dunque, si pone, nell'ambito della fattispecie risolutiva prevista dall'art. 1456 cod. civ., come canone di valutazione non soltanto dell'esistenza dell'inadempimento di una parte ma anche del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale dell'altra parte di risolvere il contratto. Ne consegue che il contraente non inadempiente, pure in presenza della clausola risolutiva espressa, è tenuto a considerare la condotta della controparte

in una prospettiva collaborativa. Sarà quindi il giudice di merito, al quale sia stato chiesto di emettere pronuncia dichiarativa ex art. 1456 cod. civ., a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio. E – nel caso in cui, ad esito della valutazione del compendio probatorio, pervenga alla conclusione che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme a buona fede – deve escludere la sussistenza dell'inadempimento e, quindi, i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto. In definitiva, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, la condotta dei contraenti va valutata, secondo il criterio generale della buona fede, quanto alla sussistenza della condotta inadempiente ed al legittimo esercizio del potere di risoluzione contrattuale.

Cassazione, sez. 3 civile, 5 ottobre 2018, n. 24532

Presupposto per l'applicazione della clausola risolutiva espressa è l'inadempimento della controparte di chi se ne avvale; ove tale inadempimento non sussista, la clausola può rilevare alla stregua di condizione risolutiva ex art. 1353 c.c., purché l'evento cui si riferisce sia sufficientemente determinato, e non rimesso alla mera volontà di una parte.

Cassazione, sez. 2 civile, 19 settembre 2016, n. 18286

La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l'articolo 1218 cod. civ., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa.

Cassazione, sez. 6 civile, 11 marzo 2016, n. 4796

La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per "gravi e reiterate violazioni" dell'altro contraente "a tutti gli obblighi" da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge

in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra.

Cassazione, sez. 1 civile, 23 novembre 2015, n. 23868

Anche in presenza di clausola risolutiva espressa, i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l'uno gli interessi dell'altro. Il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, in particolare, è necessariamente governato dal principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativo (cfr., artt. 1175, 1375, 1356, 1366 e 1371 c.c. etc.) come direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati e come concretizzazione delle regole di azione per i contraenti in ogni fase del rapporto (precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto). Il principio di buona fede si pone allora, nell'ambito della fattispecie dell'art. 1456 c.c., come canone di valutazione sia dell'esistenza dell'inadempimento, sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, al fine di evitarne l'abuso ed impedendone l'esercizio ove contrario ad essa (ad esempio, escludendo i comportamenti puramente pretestuosi, che quindi non riceveranno tutela dall'ordinamento). Dunque, pure in presenza della clausola risolutiva espressa, per il contraente non inadempiente vige il precetto generale ex art. 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa; quindi, sarà il giudice a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, allorché sia adito con la domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c. e, se da tale valutazione risulti che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio della buona fede, ciò lo condurrà ad escludere la sussistenza dell'inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto. L'inadempimento all'obbligazione, contrattualmente previsto come integrativo del potere di provocare in via potestativa la risoluzione del contratto, deve cioè essere effettivo, perché la previsione negoziale è da interpretare ed eseguire secondo buona fede. *Corte di*

Cassazione, sez. 3 civile, 18 settembre 2015, n. 18320

La rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa non osta a che il mancato adempimento dell'obbligazione ivi contemplata assuma rilievo preponderante – in occasione del giudizio sulle reciproche inadempienze da compiersi ai sensi dell'art. 1453 c.c. – nella valutazione comparativa della loro gravità, stante l'originaria importanza che le parti attribuirono a quella specifica obbligazione, includendola nella clausola medesima.

Cassazione, sez. 3 civile, 6 febbraio 2007, n. 2553

La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l'articolo 1218 cod. civ., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa.

Cassazione, sez. 3 civile, 5 agosto 2002, n. 11717

Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, in presenza di clausola risolutiva espressa, pur se la colpa del contraente inadempiente si presume, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il giudice non è tenuto solo a constatare che l'evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell'obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di quest'ultimo.

Cassazione, sez. 3 civile, 6 aprile 2001, n. 5147

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono avere previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, ma deve esserne considerata l'importanza in relazione all'economia del contratto stesso, non bastando l'accertamento della sola colpa previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.